

Alla **Regione Abruzzo**
Dipartimento Territorio Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

**OGGETTO: Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali.
Comune di Cellino Attanasio.
Verifica di assoggettabilità a V.I.A..
Procedura di avvenuta pubblicazione della documentazione ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 152. Realizzazione di impianto fotovoltaico su ex cava per una potenza di 7718,34 Kw. Codice Pratica Regione Abruzzo 21/0226559
Risposta alle controdeduzioni da parte della Ditta Envalue Parco Solare s.r.l. alla Determina Dirigenziale n° 1031 del 19/07/2021 della Provincia di Teramo.**

Il Dirigente dell'Area 3,

VISTE la nota prot. n. 0226559/21 del 16/06/2021, acquisita al protocollo provinciale al n. 0012644/2021 in data 16/06/2021, con la quale la Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Valutazioni Ambientali, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione ex art. 19, comma 3, D.Lgs. 152/2006 (oltre che la possibilità di presentare osservazioni in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA) e la nota prot. n° 364320/21 del 13/09/2021, acquisita al protocollo provinciale al n° 18496 di pari data, di inserimento della pratica all'ordine del giorno del CCR-VIA del 23/09/2021;

DATO ATTO che l'area interessata dalla realizzazione del parco fotovoltaico interessa una superficie di 9,30 ha, ricomprende un'area di cava dismessa e oggetto di ripristino ambientale definitivamente completato (vedasi Determinazione n. 89 del 01/08/2021 Regione Abruzzo – Direzione Territorio-Ambiente, Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio) e che, nel vigente P.T.C.P., ricade in *“area agricola di rilevante interesse economico”* (art. 24, comma 7), in adiacenza ad *“aree ed oggetti di interesse bio-ecologico – aree ripariali e zone umide”* (art. 5, comma 7);

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n° 1031 del 19/07/2021 della Provincia di Teramo, ritualmente spedita alla Regione Abruzzo con nota prot. n° 14940 del 19/07/2021, dalla quale si evince, a seguito di argomentazioni ed analisi tecniche ed urbanistiche, che l'intervento è *“non compatibile con le previsioni e prescrizioni normative ed insediative del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in quanto ricadente in “area agricola di rilevante interesse economico” (art. 24, comma 7)”*;

ESAMINATA la documentazione depositata dalla Società Envalue Parco Solare s.r.l. con nota acquisita al protocollo provinciale al n° 18787 del 16/09/2021 contenente le controdeduzione al parere della Provincia di Teramo di cui alla Determina Dirigenziale n° 1031 del 19/07/2021;

CONSIDERATO che le controdeduzioni depositate dalla Società Envalue Parco Solare s.r.l. sono così formulate:

“1. Controdeduzioni tecniche

(a) In primo luogo, si ritiene che il parere della Provincia di Teramo sia erroneo perché viziato da un'istruttoria generica, priva di riscontri puntuali e concreti, che si è basata su una non corretta identificazione e qualificazione dell'area di intervento.

(b) Da un punto di vista tecnico, l'area su cui è localizzato il progetto fotovoltaico in questione non è "un'area agricola di rilevante interesse economico" ma è un sito interessato da una cava dismessa che non è stata mai utilizzata né è idonea ad essere utilizzata per scopi agricoli.

(c) Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare alla Provincia che con determina n. 89 del 01/03/2021 è avvenuta la conclusione dell'attività estrattiva e ripristino ambientale della cava in oggetto attraverso una analisi puntuale e dettagliata concordata con gli enti preposti sia dal punto di vista litologico che attraverso le analisi dei parametri chimici di tutti i campioni che risultano conformi alla Parte Quarta – Titolo V – Allegato 5 – Tabella1 Colonna A del D.Lvo 152/2006 ed ai test di cessione come si evidenzia dalla relazione geologica allegata.

(d) Dal decreto di svincolo sopra citato si deduce che la coltivazione della cava è stata autorizzata nel 1989 (Autorizzazione alla coltivazione e ripristino dell'area di cava rilasciata alla Ditta IMIV Sas con Decreto Regionale n.1021 del 07/09/1989 e successiva Determinazione Dirigenziale Regionale n. DI3/30 del 12/03/2007 rilasciata alla Ditta 2DP Srl). Considerando che la prima edizione del PTCP è stata approvata con deliberazione n. 20 del 30/03/2001, e che tale strumento norma l'area d'intervento come art. 24 "Territori agricolo" - zona B.9.2 "Aree agricole di rilevante interesse economico", si evidenzia che, di fatto, all'approvazione del PTCP (ma già dal 1989) il terreno aveva destinazione "Cava" e non "Terreno agricolo", configurando così un errore materiale del PCTP medesimo.

(e) Ad ogni buon conto, si rileva inoltre che tale destinazione (cava) è stata mantenuta dal terreno fino alla sua dismissione, avvenuta nel marzo 2021, e di conseguenza, allo stato attuale il terreno è al termine del suo percorso di dismissione e non ha affatto recuperato la sua funzione agricola.

(f) I riferimenti alla presunta funzionalità agricola del terreno contenuti nel parere della Provincia sono, pertanto, errati e risultano meramente generici ed apodittici perché sono in contrasto con la storia del terreno ed il suo stato attuale. Tali circostanze sono state ben rappresentate nella documentazione progettuale depositata con l'istanza di screening che la Provincia, tuttavia, non ha ben esaminato.

(g) Il terreno ripristinato, inoltre, ha un profilo pedologico (di suolo) rimaneggiato e dalle modeste caratteristiche di fertilità, non di pregio; inoltre, la conversione per un ventennio a parco FV di tali superfici, non altererà ulteriormente le caratteristiche del suolo. La loro gestione a prato stabile, sfalcato con la produzione di mulching, viceversa, determinerà un lento ma costante accrescimento del tenore di sostanza organica negli orizzonti superficiali, da cui un miglioramento delle caratteristiche fisiche e chimico-fisiche, ovvero di fertilità del profilo colturale.

Tali notazioni respingono pertanto le seguenti due considerazioni della Provincia:

o "il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale non dispone, genericamente, vincoli e/o norme di tutela e salvaguardia del territorio agricolo in generale, ma individua specifiche aree che necessitano di particolare tutela, come le "aree agricole di rilevante interesse economico" ex art. 24 delle N.T.A. del P.T.C.P. individuate, tra l'altro, facendo riferimento a studi e cartografie redatte dalla Regione Abruzzo (carta dell'uso del suolo);"

o "l'area occupata dall'ex cava è stata ripristinata all'uso agricolo e, pertanto, non può considerarsi "sito dismesso" (secondo la definizione data dall'art. 240 del D.Lgs. 152/2006, comma 1, lettere "h" e "q") ma va considerato terreno ripristinato alla destinazione agricola a tutti gli effetti, in conformità agli obiettivi del progetto di ripristino dell'area di cava e alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente;"

(h) I riferimenti della Provincia al concetto di "sito dismesso" e di "ripristino e ripristino ambientale" di cui all'art. 240 del d.lgs. 152/2006 non sono pertinenti perché tali norme disciplinano gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati (cfr. art. 239 del d.lgs. 152/2006) e non si applicano al caso di specie nel quale, con tutta evidenza, non c'è alcun caso di contaminazione.

(i) Ciò che è necessario sottolineare è che, contrariamente a quanto dichiarato dalla Provincia, non è vero che il progetto fotovoltaico sottrarrà "una notevole porzione di territorio" all'uso agricolo perché, come già spiegato, l'area non è mai stata usata per attività agricola e non è idonea a tale uso.

(j) In riferimento alla considerazione che "il nuovo art. 18bis, comma 1, del vigente P.T.C.P., introdotto con la variante normativa approvata il 20/10/2017, ha stabilito che "in tutti i sistemi insediativi va perseguita la qualità ambientale e la qualità paesaggistica. ... Vanno nel contempo perseguite la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali, la mitigazione degli impatti ed il contenimento del consumo del suolo agricolo", si ritiene che la realizzazione dell'impianto persegua tali strategie, in quanto utilizza un suolo già consumato (coltivazione della cava), rendendolo quasi completamente permeabile, restituendolo a fine vita all'uso agricolo, sebbene con potenzialità di produzione non

di pregio (vedi relazione agronomica). Si ritiene inoltre, in linea generale, che vada tenuto conto che l'impianto genera energia da fonte rinnovabile e quindi con particolare riguardo alla sostenibilità e alla tutela ambientale, e pertanto non può essere considerato alla stregua di un intervento edilizio ordinario che genera consumo di suolo permanente. Tali considerazioni valgono anche quando il parere far riferimento all'art. 1 C. 1 delle NTA del PTCP.

(k) La stessa normativa regionale conferma il favor per la progettazione di impianti fotovoltaici in tali aree. Al riguardo, in riferimento alla considerazione che "l'art. 5.4 - Impianti fotovoltaici su cave e discariche – delle “Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo”, prevede che “L'installazione di impianti fotovoltaici a terra all'interno dei confini di discariche controllate di rifiuti o di aree di cava dismesse, di proprietà pubblica o privata, non creano particolari problemi, purché nelle immediate vicinanze delle stesse non siano presenti aree naturali; i progetti di tali impianti fotovoltaici dovranno però essere ricompresi ed autorizzati all'intero dei Piani di Recupero Ambientale sviluppati per la riqualificazione di tali aree”, si sottolinea che la realizzazione del presente impianto deve ritenersi ammissibile in quanto nelle immediate vicinanze non sono presenti aree naturali (Aree naturali protette ai sensi della L. 394/91, SIC, ZPS, etc.) e quindi non sembra pertinente il riferimento ai Piani di Recupero Ambientale effettuato dalla Provincia.

(l) Il Decreto di Svincolo della cava del 01/03/2021 (vedi allegato) consente di affermare che la cava sulla quale è prevista la realizzazione dell'impianto si trovi proprio nelle condizioni dettate dall'articolo l'art. 65, comma 1-ter, della Legge 27/2012, che “prevede che siano ammessi agli incentivi statali “gli impianti solari fotovoltaici da realizzare su ... (omissis) ... cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale...”

(m) In riferimento alla considerazione che "... Il Decreto a norma dell'art. 7 della Legge 57/2001 è il n° 228 del 18/05/2001 che, all'art. 21 “Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità”, demanda la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità allo strumento di pianificazioni provinciale (il P.T.C.P.) ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 267/2000. Quindi, la tutela e l'eventuale trasformabilità dei suoli agricoli è soggetta alle previsioni insediative e normative del P.T.C.P. che, per il caso di specie ed essendo l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico inserita nel territorio soggetta a DOCG e DOC oltre che DOP, prevede forme di tutela della destinazione agricola;”, si precisa, come indicato nella relazione agronomica, in prossimità dell'area dell'impianto non insistono né Zone vitivinicole di Origine Controllata DOC “Montepulciano – Colline Teramane DOCG”, né Zone vitivinicole di Indicazione Geografica Tipica IGT “Colli Aprutini” e né zone di produzione dell'Olio Extravergine di Oliva (EVO) “Pretuziano delle Colline Teramane DOP”.

(n) Al fine di rendere il sito perfettamente idoneo all'installazione dei pannelli fotovoltaici ed al deflusso naturale dell'acqua meteorica evitando fenomeni di stagnazione, si prevede di effettuare lavori di rivellamento dell'area lato sud (sotto la strada provinciale) con relativi piccoli canali di ruscellamento.

(o) Si precisa infine che, a rettifica di quanto affermato dalla Provincia, l'impianto non interessa le vicine “aree ed oggetti di interesse bio-ecologico – aree ripariali e zone umide” e quindi non possono trovare attuazione le prescrizioni dell'art. 5, commi 3 e 7 delle NTA del PTCP.

2. Controdeduzioni giuridiche

In aggiunta a quanto sopra dedotto, si riportano di seguito alcune considerazioni ulteriori a sostegno del fatto che il progetto deve essere escluso da VIA.

La normativa nazionale e regionale di riferimento favorisce chiaramente e promuove la realizzazione di impianti fotovoltaici in siti interessati da ex cave, come nel caso del progetto in esame. In particolare, ci si riferisce alle seguenti norme:

(a) Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2021-2030 (https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf) prevede un incremento significativo della quota di energia da FER, dal 17% nel 2020 al 30% nel 2030 per i consumi finali lordi di energia, e dal 10% nel 2020 al 22% nel 2030 per i consumi finali lordi di energia nei trasporti. Secondo gli obiettivi del PNIEC, il parco di generazione elettrica subisce una importante trasformazione grazie all'obiettivo di phase out della generazione da carbone già al 2025 e alla promozione dell'ampio ricorso a fonti energetiche rinnovabili. Il maggiore contributo alla crescita delle rinnovabili deriverà proprio dal settore elettrico, che al 2030 raggiunge i 16 Mtep di generazione da FER, pari a 187 TWh. La forte penetrazione di tecnologie di produzione elettrica rinnovabile, principalmente fotovoltaico ed eolico, permetterà al settore di coprire il 55,0% dei consumi finali elettrici lordi con energia rinnovabile, contro il 34,1% del 2017. In relazione

all'installazione di tali impianti, saranno favorite le realizzazioni in aree già artificiali (con riferimento alla classificazione SNPA), siti contaminati, cave, discariche e aree lungo il sistema infrastrutturale.

(b) le Linee Guida Nazionali (DM 10.9.2010) che, al paragrafo 16.1 lett. d), elencano i criteri di valutazione positiva del procedimento autorizzativo dei progetti di realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili richiamando espressamente: "il riutilizzo di aree compromesse da attività antropiche pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati [...]";

(c) l'art. 5.4 delle Linee Guida della Regione Abruzzo che escludono a priori criticità ambientali nel caso di impianti fotovoltaici da realizzare, tra l'altro, in cave dismesse;

(d) l'art. 65, comma 1-ter, del DL 1/2012, convertito con legge 27/2021, che ammette l'accesso agli incentivi pubblici gli impianti fotovoltaici impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni;

(e) il DM 4 luglio 2019, recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione", il quale, agli articoli 9 e 14, stabilisce i criteri di priorità per la formazione delle graduatorie delle aste e dei registri del GSE includendo la realizzazione dell'impianto su "cave non suscettibili ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti".

(f) Le norme sopra richiamate costituiscono diretta attuazione della normativa comunitaria (direttiva 2009/28/CE) in materia di promozione e l'uso dell'energia da fonti rinnovabili e contengono misure volte a garantire un obiettivo primario dello Stato che è quello della "massima diffusione degli impianti di energia rinnovabile".

(g) In tale contesto, è evidente che il legislatore nazionale e regionale, per mezzo delle previsioni che promuovono la realizzazione di impianti fotovoltaici, ha inteso introdurre un generale favor per la realizzazione di impianti rinnovabili in aree già antropizzate, come le cave dismesse, di cui la codesta Provincia non ha tenuto conto.

(h) Ma vi è di più.

(i) Di recente, il legislatore nazionale è intervenuto per ulteriormente promuovere gli impianti fotovoltaici da realizzare su cave dismesse, semplificando in modo significativo i procedimenti autorizzativi. In particolare, l'art. 31 comma 2 del DL 77/2021, convertito con legge 108/2021, (c.d. Decreto Semplificazioni 2021), ha innalzato da 1 a 10 MW la soglia di potenza della procedura di screening ambientale per gli impianti fotovoltaici da realizzare su cave dismesse e previsto, per tali impianti con potenza fino a 20 MW, la possibilità di avvalersi della procedura semplificata della PAS in luogo dell'autorizzazione unica.

(j) Tali importanti modifiche normative, sebbene non direttamente applicabili al caso di specie, devono essere tenute in considerazione nella valutazione di codesta Provincia perché indicano chiaramente che il legislatore nazionale ha già escluso a priori criticità ambientale ed autorizzate per gli impianti fotovoltaici da realizzare su cave dismesse.

(k) In aggiunta alla descrizione del quadro normativo che è chiaramente a sostegno della realizzazione di impianti fotovoltaici in aree già antropizzate (come le cave dismesse), si ritiene opportuno chiarire che, contrariamente a quanto asserito dalla Provincia, le uniche limitazioni alla installazione di impianti FER possono essere introdotte dalle regioni mediante l'approvazione delle linee guida secondo i criteri e le procedure di cui al DM 10.9.2010. La pianificazione provinciale, pertanto, non può affatto prevedere alcuna limitazione all'installazione di impianti fotovoltaici.

Per le ragioni sopra riportate, si chiede al competente Servizio della Regione di ritenere superato il parere della Provincia di Teramo ed escludere il progetto in esame dalla successiva fase di VIA."

RILEVATO, per quanto attiene alle controdeduzioni della Società, quanto di seguito:

- occorre innanzitutto precisare che l'esame degli atti depositati dalla Società Envalue Parco Solare s.r.l. riguardanti la realizzazione di un parco fotovoltaico nel Comune di Cellino Attanasio è stato, al solito, particolarmente accurato da parte del Servizio Urbanistico provinciale per cui si respingono le afferma-

zioni, del tutto gratuite, avanzate dalla Società citata circa l'effettuazione di una "istruttoria generica" o di una documentazione che la Provincia non avrebbe "ben esaminato". E' prassi della Provincia di Teramo, nell'istruttoria delle pratiche, esaminare ogni atto depositato utile a poter esprimere compiutamente il parere di merito. L'accuratezza nell'esame degli atti porta a sostenere, senza ombra di dubbio, che le considerazioni a diverso titolo svolte dalla Provincia nel proprio parere non sono né "prive di riscontri puntuali e concreti" né "meramente generici ed apodittici", ma fondate su approfondite analisi dei documenti depositati;

- va respinta l'affermazione della Società Envalue Parco Solare s.r.l. *"Da un punto di vista tecnico, l'area su cui è localizzato il progetto fotovoltaico in questione non è "un'area agricola di rilevante interesse economico" ma è un sito interessato da una cava dismessa"* (punto b) delle "Controdeduzioni tecniche") in quanto l'area appartiene al più vasto sistema territoriale della Pianura del Fiume Vomano che, sulla base delle valutazioni sulla *"qualità dei suoli, le rese attuali e potenziali, l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, le potenzialità agronomiche"*, viene considerata rilevante dal punto di vista economico. Tali valutazioni non vengono operate per singoli lotti o particelle di terreno bensì per ambiti territoriali vasti, a nulla valendo il fatto che uno specifico lotto, in un determinato periodo, accolga una funzione diversa da quella agricola (ad esempio, una attività di cava) né che esso sia coltivato con colture "ordinarie" né che esso sia incolto, valendo unicamente la "potenzialità" agronomica dello stesso. Valore, quest'ultimo, confermato anche nella "Relazione preliminare ambientale" depositata dalla Società che, alla pag. 80 afferma *"In particolare il sito di progetto ricade nelle Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi"*;

- cade in errore la Società Envalue Parco Solare s.r.l. (e non la Provincia di Teramo) quando afferma che *"si evidenzia che, di fatto, all'approvazione del PTCP (ma già dal 1989) il terreno aveva destinazione "Cava" e non "Terreno agricolo", configurando così un errore materiale del PCTP medesimo"* in quanto il P.T.C.P. non riporta in legenda la classificazione di "cava" (e lo fa per tutte le numerose cave presenti nel territorio teramano). In tal modo, la Provincia ha operato correttamente nell'inserire il lotto interessato in un ambito agricolo, perché l'attività di cava dovrebbe essere, anzi è, un'attività temporanea al termine della quale, dopo il ripristino ambientale, la destinazione dovrebbe essere, anzi è, quella naturale "agricola": per quanto detto, non necessita alcuna individuazione specifica nel P.T.C.P. dell'area di cava come chiede, erroneamente, la Società, per cui non si configura alcun errore materiale;

- parimenti erronea è l'affermazione (punto e) delle "Considerazioni tecniche") per cui *"allo stato attuale il terreno è al termine del suo percorso di dismissione e non ha affatto recuperato la sua funzione agricola"* in quanto confutata dalla stessa Società che, nello "Studio preliminare ambientale", a pag. 80 afferma che *"...nello specifico come risulta dal sopralluogo effettuato e dalla documentazione fotografica si tratta di un ex campo di mais (stoppie), coltivato sui terreni di un ex cava (Foto 4)"*. In verità la funzione agricola è tuttora presente nel campo e verrà dismessa a causa della realizzazione del campo fotovoltaico, come confermato a pag. 99 sempre dello "Studio preliminare ambientale": *"La realizzazione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico da un lato comporta la sospensione della produzione agricola e più in generale della produzione di biomassa vegetale per l'alimentazione umana e animale"*. A tal proposito, andrebbe approfondito l'esame su quanto affermato dalla Società al punto "i" delle "Controdeduzioni tecniche" che, in aperta e palese contraddizione con quanto riportato nello "Studio preliminare ambientale" (nei passi sopra citati), sottolinea che *"...contrariamente a quanto dichiarato dalla Provincia, non è vero che il progetto fotovoltaico sottrarrà "una notevole porzione di territorio" all'uso agricolo perché, come già spiegato, l'area non è mai stata usata per attività agricola e non è idonea a tale uso"*. Si è dimostrato che ciò non è vero perché l'area è stata coltivata a mais;

- al punto "j" delle "Controdeduzioni tecniche", pur di dimostrare che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico persegue le strategie dell'art. 18bis comma 1 del vigente P.T.C.P. (qualità ambientale e paesaggistica dei sistemi insediativi e contenimento del consumo di suolo), si arriva, addirittura, a sostenere che *"la realizzazione dell'impianto persegue tali strategie, in quanto utilizza un suolo già consumato (coltivazione della cava), rendendolo quasi completamente permeabile, restituendolo a fine vita all'uso agricolo"*. Dalla lettura del testo, sembra quasi che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico possa restituire, dopo 20 anni, la possibilità di utilizzare l'area a scopo agricolo mentre oggi, con un ripristino ambientale *"effettuato conformemente a quanto indicato negli atti progettuali"*, tale possibilità di coltivazione non fosse realizzabile;

- al punto “o” delle “Controdeduzioni tecniche”, la Società sostiene che “*non possono trovare attuazione le prescrizioni dell’art. 5, commi 3 e 7 delle NTA del PTCP*”: si fa presente che nessuna delle prescrizioni formulate dalla Provincia di Teramo con la Determina Dirigenziale n° 1031 del 19/07/2021 fa riferimento all’art. 5. Tale articolo è citato unicamente nelle premesse, in quanto l’impianto da realizzare è posto “*in adiacenza ad “aree ed oggetti di interesse bio-ecologico – aree ripariali e zone umide” (art. 5, comma 7)*”;

- il documento “Produzioni di Pregio - Relazione Agronomica”, depositato dalla Società, nel paragrafo “Colture in atto - Note conclusive” rammenta che i terreni interessati dall’attività di cava “*non sono e non sono stati interessati da coltivazioni di pregio come da normativa vigente già richiamata*” e poi “*non posseggono elementi di fertilità agronomica, certamente utili e attesi per ottenere produzioni di pregio*” e poi ancora “[areale] *inidoneo per produzioni viticole di qualità*” e “*essi non sono stati ritenuti vocati per una olivicoltura da reddito*”. Il continuo e unico riferimento alla produzione di “pregio” o di “qualità” sembra voler sostenere che il terreno, non potendo accogliere tali coltivazioni di pregio e di qualità, non avrebbe una vocazione agricola. La tesi va respinta perché un terreno ha una sua potenzialità agronomica anche non ospitando coltivazioni di viti ed ulivi ma accogliendo “*colture rustiche, dal più modesto investimento agrario, ... e talune grandi sarchiate primaverili-estive, quali girasole ed il mais*”;

- si aggiunga, a quanto già rilevato in precedenza, che il punto 8 dell’art. 6 della Determina DI3/30 del 12/03/2007 della Direzione Attività Produttive – Servizio attività estrattive e minerarie della Regione Abruzzo prescrive “*il risanamento ambientale dell’area deve essere eseguito utilizzando materiale idoneo, raccordando la superficie di cava con i terreni circostanti e ripristinando la coltivazione agronomica del fondo in modo da evitare impaludamenti*”. Nella “Relazione Agronomica” si sostiene, invece, che “*la sua quota morfologica è depressa rispetto all’intorno di circa un metro: è evidente il gradino morfologico che ne connette la sua superficie con quelle latitanti*” con ciò contraddicendo quanto prescritto al citato punto 8 dell’art. 6 della Determina DI3/30;

- si aggiunga, altresì, che il punto 11 dell’art. 6 della citata Determina DI3/30 del 12/03/2007 prescrive “*il ritombamento dello scavo deve avvenire conformemente a quanto stabilito dal Decreto L.vo N° 152/2006 e deve assicurare una permeabilità simile a quella preesistente*”. Tale prescrizione sembra non essere stata rispettata in fase di ripristino ambientale perché è evidente la contraddittorietà tra quanto affermato nello “Studio preliminare ambientale” e quanto nella “Relazione agronomica. Infatti, al paragrafo 5.5 dello “Studio preliminare ambientale”, nel descrivere la situazione geologica del più vasto ambito interessato, si afferma che in esso “*La presenza di depositi alluvionali altamente permeabili consente l’infiltrazione delle acque piovane e la creazione delle falde freatiche; si spiega così la presenza di numerose sorgenti di acqua dolce utilizzate per decenni dalle famiglie della zona*” mentre, nella “Relazione agronomica” al paragrafo 3, si afferma che “*Il materiale terroso che fu utilizzato per la sua riqualificazione presenta una tessitura fine limoso-argillosa (peraltro non dissimile da quella tipica del luogo), dalle modeste caratteristiche fisico – meccaniche e limitata vocazionalità d’uso che inducono: ... rapida saturazione (anche per ordinaria irrigazione) da cui sua impermeabilità (condizioni di asfissia radicale) e forte plasticità (più frequenti fenomeni di verde secca; applicazione di maggiore sforzo agli organi lavoranti il terreno)*” fino addirittura a riscontrare, per tale scarsa permeabilità generata dalla riqualificazione, una “*sistemica difficoltà “ad entrare” con i mezzi meccanici per l’esecuzione delle operazioni colturali, nei tempi più corretti da un punto di vista stagionale ed organizzativo.*”;

- si rileva che la consultazione del Fascicolo Aziendale “aggiornato al 2020” non poteva che attestare la non presenza di coltivazioni biologiche, oliveti e vigneti perché in tale anno l’area ancora non aveva visto completati i lavori di ripristino, come si legge nella Determina n° 89 del 01/03/2021 del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, che attesta che gli stessi sono stati completati in data 23/02/2021;

tutto quanto sopra premesso

conferma il precedente parere di non compatibilità dell’intervento con le previsioni e prescrizioni normative ed insediative del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in quanto esso ricadente in “*area agricola di rilevante interesse economico*” (art. 24, comma 7) sottraendo, in tal modo, all’uso agricolo, seppure non in maniera irreversibile ma comunque per un lungo periodo di tempo, una vasta porzione di aree

agricole di pregio (ha 9,3), sito in territorio pianeggiante e su di un'area di cava oggi completamente recuperata dal punto di vista ambientale e funzionale alla naturale destinazione agricola.

Respinge, per le motivazioni in premessa ampiamente esposte, le valutazioni ed i rilievi espressi nel documento "Controdeduzioni al parere della Provincia di Teramo – D.D. n. 1031 del 19/07/2021" dalla Società Envalue Parco Solare s.r.l.

Invita il competente Servizio della Regione Abruzzo a voler considerare i rilievi sopra espressi oltre quanto contenuto nella Determina Dirigenziale n. 1031 del 19/07/2021, ritualmente spedita al vostro Ente con nota prot. n° 14940 del 19/07/2021, nella espressione del parere per la assoggettamento a V.I.A. del progetto in oggetto.

Il Dirigente
Ing. Francesco Ranieri

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale